VERBALE DI ACCORDO TERRITORIALE
PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

Il giorno 4 dicembre 2008 presso la Confesercenti Provinciale Forlivese , in Forlì Via Grado n.2, si sono incontrati:

l'Associazione CONFCOMMERCIO Comprensoriale di Cesena – ASCOM Cesena, l'Associazione CONFCOMMERCIO di Forlì – ASCOM Forlì, l'Associazione CONFESERCENTI di Cesena, l'Associazione CONFESERCENTI di Forlì, e le OO.SS. FISASCAT CISL di Forlì-Cesena, FILCAMS CGIL di Cesena, FILCAMS CGIL di Forlì, UILTuCS UIL di Cesena, UILTuCS UIL di Forlì, rappresentate rispettivamente dai Sigg.:

- Piastra Giorgio in qualità di Direttore dell' ASCOM Cesena;
- Montanari Mario in qualità di Resp. Ufficio Libri Paga dell'ASCOM Cesena;
- Zattini Alberto in qualità di Vice Direttore dell'ASCOM di Forlì;
- Gozi Graziano, in qualità di Segretario Comprensoriale della CONFESERCENTI Cesenate;
- Romagnoli Maurizio, in qualità di Resp. Ufficio Libri Paga della CONFESERCENTI Cesenate;
- Corzani Giancarlo in qualità di Segretario della CONFESERCENTI di Forlì;
- Cappelli Angela in qualità di Resp. Ufficio Libri Paga della CONFESERCENTI di Forlì;
- Guarini Davide, in qualità di Segretario Generale FISASCAT CISL Forlì - Cesena;
- Montalti Paolo, in qualità di Segretario Generale FILCAMS CGIL Cesena;
- Milandri Maurizio, in qualità di Segretario Generale UILTuCS UIL Cesena;
- Abbonizio Marzia, in qualità di Segretario Generale FILCAMS CGIL Forlì;
- Casadei Maurizio, in qualità di Segretario Generale UILTuCS UIL Forlì;

per addivenire ad un accordo territoriale valido per tutte le imprese o singoli punti vendita di imprese che operano nel territorio provinciale di Forlì – Cesena, in relazione a quanto previsto dal C.C.N.L. per le imprese e i dipendenti del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi (d'ora innanzi CCNL TDS), sul punto relativo al "lavoro domenicale".

Premesso che

a) il 18 luglio 2008 è stato rinnovato il C.C.N.L. T.D.S. del 4 luglio 2004, da CONFCOMMERCIO, FISASCAT CISL e UILTuCS UIL; ed il 23 luglio 2008 è stato rinnovato il C.C.N.L. T.D.S. del 6 luglio 2004 da CONFESERCENTI, FISASCAT CISL e UILTuCS UIL, sia per la parte economica che per la parte normativa;

b) il C.C.N.L. T.D.S. rinnovato, all'art. "Lavoro Domenicale", prevede la possibilità di realizzare intese a livello territoriale o aziendale per la regolamentazione del lavoro domenicale ed il rinnovo degli accordi territoriali per le maggiorazioni del lavoro domenicale.

c) FILCAMS-CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS UIL dei territori di Forlì e Cesena, hanno richiesto alle Confcommercio e Confesercenti dei territori di Forlì e Cesena di aprire un confronto finalizzato al raggiungimento delle intese di cui al punto b. ed allo scopo di rinnovare gli accordi territoriali sul lavoro domenicale per il mese di dicembre scaduti al 31/12/2007;

d) con il presente accordo territoriale della provincia di Forlì – Cesena, le parti hanno inteso dare seguito alla realizzazione di un quadro normativo di 2° livello così come previsto dall'art. "lavoro domenicale" 4° comma, considerata così superata la norma transitoria prevista dal 5° comma del medesimo articolo "lavoro domenicale";

e) le parti congiuntamente pattuiscono che eventuali accordi, successivi al presente, raggiunti con le singole imprese operanti nella provincia di Forlì – Cesena, siano sostitutivi del presente accordo territoriale soltanto se espressamente dichiarato e previsto all'atto della firma di ogni successivo singolo accordo aziendale.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 – LAVORO DOMENICALE

a) Le Parti, vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale, prevista dal CCNL TDS vigente e dalle leggi, e fermo restando che la domenica viene considerata a tutti gli effetti come giorno di riposo settimanale come stabilito dal D. Lgs. 66/03 e successive modificazioni, concordano di definire criteri certi di programmazione delle aperture domenicali, nonché di dimensionamento degli organici necessari, per garantire alle imprese, nel rispetto delle condizioni dei lavoratori, la certezza di avere, durante l'apertura in deroga, il personale dipendente necessario ad effettuare operazioni di vendita.

b) le parti, pertanto, per assicurare quanto convenuto al punto a), concordano che nella programmazione della prestazione lavorativa del personale dipendente, per le giornate domenicali in deroga, e per quelle previste dalle Amministrazioni locali, in relazione a quanto stabilito dal D. Lgs. 114/98, si dovrà tenere conto prioritariamente e preventivamente della volontarietà della prestazione da parte dei singoli lavoratori. Pertanto l'Azienda definirà il programma di massima delle aperture domenicali previste, dandone comunicazione alle RSA/RSU, se presenti, o ai lavoratori. Eventuali variazioni rispetto al programma di massima verranno comunicate tempestivamente.

c) L'Azienda comunicherà i presidi di massima necessari alle aperture domenicali al fine di favorire la disponibilità anticipata dei lavoratori. Nell'ambito di quanto sopra previsto le Parti concordano sull'opportunità di privilegiare l'obiettivo della volontarietà della prestazione lavorativa nelle giornate domenicali.
A tal fine convengono quanto segue:
i lavoratori che intendono volontariamente svolgere la prestazione lavorativa ne daranno comunicazione all'Azienda;
qualora gli impegni assunti dai lavoratori disponibili volontariamente non siano sufficienti a garantire un adeguato presidio per l'apertura domenicale, l'azienda completerà i presidi necessari mediante il ricorso alle prestazioni dei lavoratori a tempo pieno ed i lavoratori a part-time se firmatari delle clausole flessibili di cui art. 3 D.Lgs 61/2000, così come modificato dall'art. 46 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 ed in conformità con quanto disposto all'art. 82 dei vigenti C.C.N.L. T.D.S. adottando, ovunque possibile, criteri di rotazione fra gli stessi.

d) Le parti concordano che il recupero del riposo settimanale, in caso di prestazione domenicale, avverrà nella settimana precedente o successiva, tenuto conto delle disposizioni previste nel D. Lgs. 66/03 e successive modificazioni.

e) Non saranno tenuti ad assicurare la prestazione lavorativa nei giorni domenicali i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
 1) madri o padri, anche se adottivi o affidatari, di bambini di età fino a 5 anni, ovvero madri o padri affidatari o adottivi di bambini fino al terzo anno dal momento dell'ingresso in famiglia se i bambini hanno più di 5 anni di età;

2) i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento anche non conviventi;
3) donne in gravidanza dal momento del concepimento fino al momento dell'assenza per maternità obbligatoria.

Si conviene inoltre che, l'esonero di cui al punto 1 si applica qualora il dimensionamento del personale dell'azienda consenta di garantire la prestazione nella giornata domenicale; in difetto si applicherà quanto previsto in materia dal vigente CCNL.

Articolo 2 - MAGGIORAZIONI PER LAVORO DOMENICALE

Fermo restando quanto previsto in termini di trattamenti economici di miglior favore dalle contrattazioni aziendali, le parti confermando la maggiorazione del 30% per la prestazione del lavoro domenicale prevista dal CCNL TDS, intendono normare quale condizione di miglior favore tale maggiorazione, così come specificato ai successivi punti 1. e 2., con la facoltà, in capo al datore di lavoro, di valutare e scegliere il regime retributivo alternativo di cui al punto 1. ovvero di cui al punto 2., ritenuto più confacente alle proprie esigenze:

1. per le domeniche del mese di Dicembre 2008, maggiorazione oraria del 45%;

oppure

2. dal punto di vista economico fermo restando la maggiorazione del 30% prevista dal CCNL TDS per il lavoro domenicale; ai lavoratori che prestano la loro attività nelle domeniche del mese di dicembre 2008 verrà riconosciuta una quota aggiuntiva di permessi retribuiti pari a n. 1 (una) ora, per prestazione fino a 4 (quattro) ore di lavoro effettuato, e pari a n. 2 (due) ore per prestazioni domenicali oltre le 4 ore di lavoro prestato.
Il monte ore di permessi aggiuntivi, maturato come sopra richiamato, verrà goduto secondo una programmazione lavoratore/azienda entro e non oltre il 31.03.2009. In caso di mancata fruizione entro il periodo paga di marzo 2009, il suddetto monte ore verrà monetizzato con la retribuzione del mese di aprile 2009.

Si precisa che per i lavoratori a part-time i trattamenti economici di cui al punto 1. o in alternativa quelli del punto 2. verranno riconosciuti in relazione a ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.

Per il lavoro prestato in occasione delle restanti domeniche dell'anno, è prevista la maggiorazione oraria del 30%.

Articolo 3 – RAPPORTI CON ENTI ED AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Le parti si impegnano a continuare nell'opera di confronto con le Amministrazioni Comunali in relazione alle deroghe previste dal D. Lgs. 114/98. In tal senso intendono perseguire accordi concertativi con le amministrazioni comunali al fine di concordare i calendari delle aperture in deroga, così come previsto dalla delibera di giunta regionale della regione Emilia Romagna n° 2164 del 27/12/2007.

Articolo 4 – DISPOSIZIONI FINALI – VALIDITÀ E DURATA – SFERA DI APPLICAZIONE

► Le parti si danno atto che il presente Accordo Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, per tutto il territorio della Provincia di Forlì – Cesena, i rapporti di lavoro subordinato di

tutte le aziende, in qualunque forma costituite, che svolgono attività del Terziario, del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi ed il relativo personale dipendente.

► Il presente accordo integra la parte retributiva del C.C.N.L. T.D.S. ed in quanto tale costituisce obbligo retributivo per tutte le aziende, aderenti o non alle Associazioni firmatarie del C.C.N.L. T.D.S., che applicano il C.C.N.L. T.D.S. o che in qualunque modo facciano riferimento ad esso.

► Le parti considerano il presente Accordo Integrativo Provinciale un complesso normativo unitario ed inscindibile.

► La validità transitoria del presente accordo integrativo provinciale decorre dal 1° dicembre 2008, in particolare con le seguenti e definite vigenze: per la parte economica (di cui al Punto 2) MAGGIORAZIONI) fino al 30 novembre 2009; per la restante parte normativa fino al 31 dicembre 2010. Le parti si danno atto che in caso di sostanziali modifiche legislative o contrattuali, che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo territoriale, daranno luogo ad appositi incontri al fine di armonizzare le presenti disposizioni alla nuova regolamentazione.

Copia del presente accordo sarà depositata alle sedi provinciali degli Istituti Previdenziali Assicurativi INPS e INAIL, nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza, a cura dell'Associazione Confesercenti provinciale forlivese, nella persona della Signora Angela Cappelli, delegata con la presente dalle parti convenute e firmatarie.

Letto, approvato e sottoscritto

Per le OO.SS.

ASCOM Cesena

CONFESERCENTI Cesena

ASCOM Forlì

CONFESERCENTI Forlì